

(N. 528)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore TIRABASSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MAGGIO 1954

Modifica alle norme sulla riforma fondiaria ed agraria
nel territorio del Fucino.

ONOREVOLI SENATORI. — Con decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 66 fu costituito l'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino. Il territorio delimitato dal decreto presidenziale misura circa un milione di ettari di cui 620 mila in Toscana e 380 mila nel Lazio. A tale territorio venne aggregato il territorio del Fucino con una estensione di appena quattordicimila ettari soggetti ad esproprio.

Lo stesso decreto presidenziale all'articolo 15 prevede l'obbligo di tenere due gestioni distinte: una per la Maremma tosco-laziale e l'altra per il territorio del Fucino.

Io non so quali ragioni di ordine tecnico o politico o di opportunità abbiano suggerito di aggregare il territorio del Fucino a quello della Maremma in deroga agli stessi principi della legge che riconoscevano la necessità della istituzione di enti regionali di diritto pubblico.

Sta di fatto che si aggregarono territori diversissimi e lontani fra loro oltre che per la distanza, per la natura stessa delle condizioni ambientali: nella Maremma, infatti, si tratta di operare, in massima parte, per la bonifica

e l'insediamento di popolazioni contadine; nel Fucino, invece, di affrontare un grave problema sociale determinato dalla esuberanza della popolazione agricola insistente sul territorio del Fucino.

Nonostante la sostanziale diversità degli ambienti si può anche giustificare, in un primo tempo, l'aggregazione del territorio del Fucino a quello della Maremma come necessità di conferire, attraverso l'Ente, unità di indirizzo alle operazioni di esproprio o di assegnazione delle terre. Ma l'opera degli enti non si esaurisce nella semplice espropriaione ed assegnazione delle terre; ed è appunto in correlazione ai compiti più vasti che essi sono autorizzati ad assumere, che si manifesta sempre più assoluta la necessità funzionale della loro gestione autonoma.

Tale esigenza, affermata nella stessa relazione ministeriale al disegno di legge per la riforma fondiaria generale, non può ritenersi soddisfatta dalla semplice separazione delle gestioni contabili dell'Ente, e a parte ogni considerazione sulla misura eccessiva della quota di spese generali che l'anno scorso gravavano per 120 milioni sul bilancio dell'Ente

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Fucino (quest'anno mi pare che siano 150 milioni), le popolazioni fucensi nella loro acuta sensibilità amministrativa e politica giudicano pregiudizievole il funzionamento dell'Ente nella sua attuale struttura e reclamano, con sempre maggiore insistenza, il distacco del territorio del Fucino da quello della Maremma tosco-laziale, con la conseguente istituzione di apposito Ente per il territorio del Fucino che possa assolvere a diretto contatto con le popolazioni interessate i molteplici compiti che la legge demanda agli organi della riforma per risolvere i problemi che le peculiari caratteristiche del territorio e dell'ambiente suggeriscono ed impongono.

Di tale necessità si sono resi interpreti le Amministrazioni degli enti locali con pubbliche manifestazioni e voti.

Noi dobbiamo dare atto di quanto gli organi direttivi dell'Ente di riforma, prima presieduto dal senatore Medici, ora dal professor Bandini, hanno svolto a beneficio delle popolazioni fucensi. Specialmente notevole e di grande importanza sociale è la ricomposizione particolare operata dal senatore Medici, cui va oggi la gratitudine delle nostre popolazioni per il suo coraggioso esperimento, unico in Italia. Ma gli stessi organismi dell'Ente si sono resi conto della complessità dei problemi del Fucino, che di per sé richiedono, tanta attenzione e lavoro da assorbire quasi tutte le attivita dell'Ente.

Presento perciò all'approvazione del Senato il progetto di legge di autonomia completa dell'Ente operante nel territorio del Fucino, fiducioso nella sua approvazione, tanto più che non comporta nessun onere per lo Stato, mentre soddisfa pienamente le aspirazioni delle popolazioni fucensi.

In sostanza, i motivi che giustificano la richiesta autonomia si riassumono nei seguenti punti:

1º particolarità della natura del territorio fucense che impone, rispetto a quello della Maremma, la risoluzione di differenti problemi;

2º l'attuazione della riforma, i suoi sviluppi ed il suo pieno successo comportano tutta una serie di problemi da risolvere sia nel settore agricolo che in quello industriale

che impegnano il lavoro e la responsabilità degli organi preposti alla riforma, i quali attualmente, per l'urgenza e l'importanza dei problemi che sovrastano l'esteso territorio della Maremma, non possono, malgrado ogni buona volontà, rivolgere al territorio del Fucino che parte della loro attività.

Si richiede, dunque, nel complesso, maggiore funzionalità tecnica ed amministrativa, dell'Ente Fucino reso autonomo dall'Ente Maremma con favorevole ripercussione anche di ordine morale sulle popolazioni fucensi.

L'articolo 5 della legge che si propone è una necessaria integrazione del primo articolo ai fini di un univoco indirizzo tecnico-economico della zona circostante l'alveo del Fucino.

I vantaggi relativi sono i seguenti: coordinamento ed impostazione unitaria di tutti i problemi dell'assestamento idrogeologico e delle attività economiche del fuori Fucino che dal punto di vista sociale ha caratteristiche sostanzialmente identiche; possibilità di beneficiare di tutte le provvidenze delle leggi nella misura massima consentita in favore di una zona che presenta tutte le caratteristiche di zona depressa. L'allargamento del comprensorio di bonifica, in modo da includervi in tutto od in parte, i territori di altri Comuni compresi nel bacino idrografico del Fucino, nel bacino del Salto ed in quello dell'alto Liri, verrebbe a consentire, quindi, all'Ente in modo permanente l'incarico della esecuzione di tutte le opere di competenza statale e potrebbe intervenire in base alla legge 13 febbraio 1933, n. 215 anche nelle opere di competenza privata.

Ciò comporterebbe la soluzione rapida di molti problemi del fuori Fucino con immensi vantaggi delle popolazioni interessate.

Pertanto nel progetto di legge proposto, l'articolo 1 prevede la istituzione, con sede in Avezzano, dell'Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino, precisando le finalità economico-sociali del provvedimento.

L'articolo 2 riconosce la personalità giuridica di diritto pubblico all'Ente, il cui funzionamento è sottoposto alla vigilanza e tutela del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

L'articolo 3 integra le disposizioni di cui all'articolo 1 del progetto trasferendo al-

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'Ente, per il territorio indicato nell'articolo 1, n. 7, del decreto legislativo presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66, le funzioni attribuite dall'articolo 2 dello stesso decreto legislativo presidenziale all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

L'articolo 4 regola la devoluzione all'Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino delle somme assegnate all'Ente Maremma a termini degli articoli 15 e 17 del decreto presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66 e di ogni altra assegnazione a favore di detto Ente per l'attività che lo stesso era chiamato a svolgere nel territorio del Fucino.

L'articolo 5 riserva al Governo della Repubblica l'incarico di emanare le norme esecutive e di coordinamento del disegno di legge proposto con la legge 21 ottobre 1950, n. 841, con il decreto presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66 e con le successive disposizioni in vigore

concernenti l'attività dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale.

Con l'istesso articolo è conferito altresì al Governo l'incarico di variare la delimitazione del territorio indicato nel n. 7 dell'articolo 1 del menzionato decreto presidenziale per includervi, in tutto od in parte, i territori indicati nell'articolo 5 del presente disegno di legge.

Nell'ultimo comma dello stesso articolo 5 si richiamano le norme contenute nella legge 31 dicembre 1947, n. 1629 e nel decreto presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

Con l'articolo 6 si conservano a favore del nuovo Ente le agevolazioni tributarie previste dall'articolo 11 della legge 31 dicembre 1947, n. 1629, dall'articolo 29 della legge 12 maggio 1950, n. 230, dall'articolo 3 della legge 18 maggio 1951, n. 333, dall'articolo 4 della legge 21 marzo 1953, n. 224 e da ogni altra disposizione a favore degli enti di bonifica e di colonizzazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituito, con sede in Avezzano, l'Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino, con lo scopo di promuovere ed effettuare direttamente, in detto territorio, la trasformazione fondiario-agraria, di favorire lo sviluppo dell'industria e del turismo, di perseguire l'alleggerimento della pressione demografica, mediante trasferimento di lavoratori manuali dalla terra fuori del territorio anzidetto e loro insediamento su terreni da acquisire e, in generale, di compiere quanto occorra per facilitare la trasformazione e la valorizzazione del territorio stesso.

Al fine di promuovere l'emigrazione all'estero, temporanea o permanente, l'Ente può predisporre corsi di qualificazione e di istruzione professionale ed anticipare fondi per il finanziamento dell'emigrazione stessa.

Art. 2.

L'Ente è persona giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza e tutela del Ministero dell'Agricoltura e delle foreste.

Art. 3.

Sono trasferite all'Ente di cui al precedente articolo 1, per il territorio indicato nell'articolo 1, n. 7 del decreto legislativo presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66, le funzioni attribuite dall'articolo 2 di tale decreto legislativo presidenziale all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, che assume la denominazione di Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale.

Art. 4.

A decorrere dal primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono devote all'Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino le somme assegnate all'Ente Maremma a' termini degli articoli 15 e 17 del decreto presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66 ed ogni altra assegnazione a favore di detto Ente, relativa all'attività che lo stesso era chiamato a svolgere nel territorio del Fucino.

Alla chiusura della gestione speciale per il Fucino ed al trasferimento delle relative attività al nuovo Ente, procederanno i presidenti, a mezzo di funzionari all'uopo delegati.

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISFONI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 5.

Il Governo della Repubblica è incaricato di emanare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le norme regolamentari per l'esecuzione di essa e per il suo coordinamento con la legge 21 ottobre 1950, n. 841, con il decreto presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66 e con le successive disposizioni concernenti l'attività dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale, variando anche la delimitazione del territorio indicato nel n. 7 dell'articolo 1 di tale decreto presidenziale, per includervi, in tutto od in parte, i territori di altri Comuni compresi nel bacino idrografico del Fucino, nel bacino del Salto ed in quello dell'alto Liri. Tutte le superfici, incluse in tale territorio, sono classificate, a tutti gli effetti, comprensori di bonifica di

1^a categoria, ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Per l'organizzazione ed il funzionamento del nuovo Ente, istituito con l'articolo 1 della presente legge, saranno tenute presenti le norme contenute nella legge 31 dicembre 1947, n. 1629 e nel decreto presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

Art. 6.

Si applicano a favore dell'Ente, di cui all'articolo 1, le agevolazioni tributarie previste dall'articolo 11 della legge 31 dicembre 1947, n. 1629, dall'articolo 29 della legge 12 maggio 1950, n. 230, dall'articolo 3 della legge 18 maggio 1951, n. 333 dall'articolo 4 della legge 21 marzo 1953, n. 224 e da ogni altra disposizione a favore degli Enti di bonifica e di colonizzazione.

A L L E G A T O

